

Reg. Gen. n. 78/1929

SENTENZA N. 53

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

Gortan Vladimiro, nato il 7.6.1904 a Pisino (Pola);

Vivoda Daniele, nato il 10.9.1910 a Vermo (Pola);

Stranich Francesco, nato il 14.2.1900 a Pisino (Pola);

Bacchiaz Vittorio, nato il 30.9.1907 a Pisino (Pola);

Ladavaz Dussan, nato il 10.5.1910 a Pisino (Pola);

Ladavaz Luigi, nato il 24.4.1912 a Pisino (Pola);

Gortan Vitale, nato il 4.7.1904 a Pisino (Pola);

Bellaz Giuseppe, nato l'8.6.1893 a Vermo (Pola).

IMPUTATI

I primi sette:

1) del delitto di cui agli art. 63 C.P.; 2 legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 252 C.P. ed all'art. 1 legge 12.12.1926, n. 2062, per avere, in correatà fra loro, verso le ore 8,45 circa del giorno 24.3.1929 in territorio di Pisino, contrada Monte Camus, esploso, a fine di uccidere, circa 50 colpi di moschetto contro una colonna di quasi duecento elettori che da Villa Treviso si recava al capoluogo per votare; compiendo con ciò un fatto diretto a produrre la strage fra gli stessi e producendo la morte di Tuctan Giovanni e lesioni a Braicovich Matteo dichiarate guarite in giorni 30, e ciò per attentare alla sicurezza dello Stato;

2) del reato di cui agli art. 63 C.P.; 2 legge 25.II.1926, n. 2008, in relazione agli art. 252 C.P.; 1 legge 12.II.1926, n. 2062, per avere, in correità fra loro, verso le ore 9,30 circa dello stesso giorno, in territorio di Pisino contrada Stanzia Runco, esploso vari colpi di moschetto contro una colonna di circa 30 elettori che da Villa Padova si recava al capoluogo per votare, compiendo, con ciò, un fatto diretto a produrre la strage fra gli stessi, e ciò per attentare alla sicurezza dello Stato.

Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi, inoltre:

Del reato di cui all'art. 27 della legge di P.S. 6.II.1926, n. 1848, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, detenuto armi da guerra (2 moschetti ed 1 fucile mod. 1891) senza licenza del Ministero dell'Interno.

Bellaz Giuseppe:

Del delitto di cui all'art. 225 C.P. per avere, posteriormente al fatto e senza concerto anteriore, contribuito ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

Omissis

P. Q. M.

La Commissione Istruttoria, letti gli art. 1-8 legge 12.II.1926, n. 2062; 2-6 cpv. - 7 legge 25.II.1926, n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito; 27 T.U. legge di P.S. 6.II.1926, n. 1848, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere nei riguardi di Vivoda Daniele, Stranich Francesco e Bellaz Giuseppe per non aver commesso i fatti a loro rispettivamente attribuiti, ed ordina che il Vivoda sia scarcerato se non è detenuto per altra causa, e che lo Stranich ed il Bellaz siano lasciati definitivamente in libertà.

Ritiene che i fatti che formano oggetto dei capi di imputazione 1) e 2) della rubrica, costituiscano unico reato anziché due distinti reati e, mutata in tal senso la rubrica, pronuncia l'accusa contro gli imputati: Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan, Ladavaz Luigi e Gortan Vitale per il reato previsto e punito dagli art. 1 R.D. 12.II.1926, n. 2062; 2-6 cpv. della legge 25.II.1926, n. 2008, per avere, al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, concorso alla perpetrazione di fatti diretti a portare la strage nel territorio di Pisino, concertando e stabilendo, in varie riunioni tenute a Vermo dal 17 al 23.3.1929, di sparare contro gli elettori di Villa Treviso e di Villa Padova che, il 24 marzo, si sarebbero recati a Pisino per votare a

favore del Governo Nazionale; e, mettendo in esecuzione tale criminoso concerto, la mattina del 24 marzo in cui alle ore 8,45 i nominati Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi hanno esploso contro una colonna di oltre cento elettori di Villa Treviso, in località Monte Camus, circa trenta colpi di arma da fuoco cagionando la morte di Tuctan Giovanni e lesioni a Braicovich Matteo guarite in giorni 30; ed alle ore 9,15 il nominato Gortan Vladimiro ha esploso, contro una colonna di trenta elettori di Villa Padova, in località Stanzia Runco, vari colpi di arma da fuoco che, fortunatamente, non raggiunsero il bersaglio.

Pronuncia, altresì, l'accusa contro gli imputati Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi anche per il reato previsto e punito dall'art. 27 T.U. della legge di P.S. 6.II.1926, n. 1848, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, detenuto armi da guerra e munizioni, senza licenza dell'Autorità competente.

Rinvia i 5 suddetti imputati, nello stato di detenzione in cui si trovano, al giudizio del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per rispondere dei reati a loro rispettivamente attribuiti nel modo sopra specificato.

Roma, 22.6.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Reg. Gen. n. 78/1929

SENTENZA N. 36

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Cristini Guido, Generale della M.V.S.N.;

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Giudici: Mucci Giulio, Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Piroli Alberto, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

Gortan Vladimiro, nato il 7.6.1904 a Pisino (Pola), agricoltore, detenuto dal 28.3.1929;

Bacchiaz Vittorio, nato il 30.9.1907 a Pisino (Pola), agricoltore, detenuto dal 25.5.1929;

Ladavaz Dussan, nato il 10.5.1910 a Pisino (Pola), agricoltore, detenuto dal 25.5.1929;

Ladavaz Luigi, nato il 24.4.1912 a Pisino (Pola), agricoltore, detenuto dal 25.5.1929;

Gortan Vitale, nato il 4.7.1904 a Pisino (Pola), agricoltore, detenuto dal 25.5.1929.

IMPUTATI

Tutti:

Del delitto previsto e punito dagli art. 1 del R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2-6 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, a fine di attentare alla sicurezza dello Stato, concorso alla perpetrazione di fatti diretti a portare la strage nel territorio di Pisino, concertando e stabilendo, in varie riunioni tenute a Vermo dal 17 al 23.3.1929, di sparare contro gli elettori di Villa Treviso e Villa Padova che il 24 marzo si sarebbero recati a Pisino per votare a favore del Governo Nazionale: e mettendo in esecuzione tale criminoso concerto la mattina del 24 marzo in cui: alle ore 8,45 i nominati Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi hanno esploso contro una colonna di oltre cento elettori di Villa Treviso, in località Monte Camus, circa 30 colpi di arma da fuoco, cagionando la morte a Tuctan Giovanni e lesioni a Braicovich Matteo guarite in 30 giorni; alle ore 9,15 il nominato Gortan Vladimiro ha esploso contro una colonna di 30 elettori di Villa Padova, in località Stanzia Runco, varii colpi di arma da fuoco che fortunatamente non raggiunsero il bersaglio.

Il Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi, anche:

Del reato previsto e punito dall'art. 27 T.U. della legge di P.S. 6.II.1926, n. 1848, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, detenuto armi da guerra e munizioni senza licenza dell'Autorità competente.

IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M., i difensori e gli imputati che hanno avuto per ultimi la parola.

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso:

La mattina del 24.3.1929, data delle elezioni generali politiche, una colonna di oltre 100 elettori di Villa Treviso alle ore 8,45 si avviava verso Pisino per dare il contributo di consenso al Governo Nazionale, quando, giunta in località Monte Camus, veniva fatta segno a varii colpi di arma da fuoco provenienti dal bosco Camus distante circa 100 metri. Rimasero feriti 2 individui che facevano parte della colonna marciante, e cioè Tuctan Giovanni e Braicovich Matteo i quali furono raccolti e trasportati a Pisino.

Il Braicovich che era ferito ad un braccio ricevette le cure del caso e fece ritorno a Villa Treviso.

Il Tuctan, che era invece ferito gravemente all'addome ed al braccio destro, fu trasportato all'ospedale provinciale di Pola dove alle ore 5 del mattino seguente cessò di vivere.

Mezz'ora dopo dell'aggressione di Monte Camus un altro gruppo di circa 30 elettori di Villa Padova, che si recava anch'esso a Pisino per votare, giunto in località Stanzia Runco veniva pure fatto segno a varii colpi di arma da fuoco fortunatamente andati a vuoto.

Malgrado tali aggressioni gli elettori di Villa Treviso e Villa Padova, passato il primo momento di panico in cui cercarono di ripararsi alla meglio dalle raffiche delle fucilate, si riordinarono subito sotto la guida del maestro Ballerin e continuarono la marcia verso Pisino decisi di dare ad ogni costo al Governo Nazionale tutto il loro spontaneo consenso e di dimostrare la loro gratitudine per l'interessamento spiegato dal Governo fascista a favore della loro regione.

E' rimasto accertato che le due aggressioni furono il risultato di un complotto ordito e messo in esecuzione dagli imputati Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Luigi, Ladavaz Dussan e Gortan Vitale, individui di sentimenti slavi, ostili all'Italia.

Gli imputati stessi, in seguito alle prove schiacciante raccolte a loro carico in periodo istruttorio, finirono per confessare pienamente la loro colpevolezza facendo dettagliate dichiarazioni sul modo come avevano preparato e messo in esecuzione la brigantesca impresa. E dissero che fin dalla domenica precedente a quella delle elezioni avevano preso accordi in Vermo per impedire che gli elettori delle frazioni di Villa Treviso e di Villa Padova andassero a votare, perché si sapeva che erano compatti per il Governo Nazionale. Ed a tale scopo stabilirono di procurare le armi e di sparare in tutte le strade che conducono a Pisino onde disperdere gli elettori; e se questi non tornavano indietro di sparare addosso.

Gortan Vladimiro promotore della triste impresa si assunse l'incarico di trovare le armi con le relative cartucce; e difatti procurò due moschetti, un fucile mod. 1891 e molte munizioni.

Nell'ultima riunione, che ebbe luogo la sera del 23 marzo nella stalla di Gortan Vitale, si presero i definitivi accordi, e si stabilì: che Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Luigi, Ladavaz Dussan armati del fucile e dei moschetti, ed i due Ladavaz anche travestiti con indumenti militari, sarebbero andati a Monte Camus per disperdere gli elettori che da Villa Treviso si recavano a Pisino; che Gortan Vladimiro sarebbe andato da solo dalla parte di Brestarizza per disperdere gli elettori di Villa Padova armato di due rivoltelle fornite una da Gortan Vitale e l'altra da Ladavaz Luigi; che Gortan Vitale sarebbe rimasto a Vermo con l'incarico di vigilare ciò che succedeva in paese e di avvertire i compagni con un fischio se dopo il fatto potevano rientrare in paese.

Fu così che la mattina del 24 marzo i cinque suddetti imputati misero in esecuzione il piano criminoso concertato, che gettò nel lutto e nella desolazione una famiglia, composta dalla moglie dell'ucciso e di ben 10 figli, e nella costernazione le laboriose popolazioni del mandamento di Pisino. Ed è opportuno porre in rilievo come nei giorni precedenti alle elezioni si erano sparse ad arte voci sinistre di aggressioni che sarebbero avvenute da parte degli stessi fascisti allo scopo di intimorire gli elettori e distoglierli dal recarsi alle urne; e per dare credito a queste voci gli autori della brigantesca aggressione stabilirono che i due Ladavaz indossassero indumenti militari onde essere scambiati per fascisti in divisa.

Così è avvenuto! Infatti il povero Tuctan morì con la convinzione e lo strazio nel cuore di essere stato assassinato proprio da coloro ai quali aveva dato tutta la sua anima e tutta la sua fede di buon italiano.

Gli imputati, per attenuare la loro responsabilità, pur confessando di aver sparato, hanno dichiarato che non avevano intenzione di uccidere gli elettori, ma di spaventarli per impedire che andassero a votare.

Si osserva però che, se lo scopo fosse stato soltanto d'intimidazione, non avrebbero dovuto verificarsi vittime come quelle che purtroppo si sono verificate. Invece dalle stesse dichiarazioni degli imputati è emerso che l'ac-

cordo era di sparare i primi colpi in aria, e se gli elettori non fossero tornati indietro di sparare giusto, cioè di sparare addosso alla colonna marciante. Ed appunto, in esecuzione di tale accordo, le scariche, che succedettero ai primi colpi, furono dirette contro gli elettori, e fecero le due vittime.

Varii testimoni, che facevano parte della colonna, hanno dichiarato che nella ripetizione delle scariche le pallottole fischiavano assai vicino, e che furono sparati complessivamente circa 40 colpi. Anzi i testi Ritossa e Vernoch hanno affermato che se non vi fu un maggior numero di vittime, ciò dipese dal fatto che in quel momento passava di lì la corriera diretta a Pola che ostacolò i tiri, e che gli elettori poterono subito ripararsi lungo la scarpata della strada. E' un vero caso quindi che non si sia verificato un maggior numero di vittime. Quale fosse lo scopo delle due malvagie aggressioni è emerso dalle dichiarazioni degli stessi imputati, e cioè: impedire agli elettori di andare a votare per il Governo Nazionale!

Attentato quindi contro il Regime fascista, e di conseguenza contro la compagine e la sicurezza dello Stato, perché nelle attuali condizioni politiche lo Stato italiano si identifica col Regime fascista, ed attentare alla vita di cittadini elettori nel momento in cui si apprestano a votare per il Regime fascista equivale ad attentare alla vita stessa dello Stato. Il fatto perciò riveste i caratteri del reato previsto dall'art. 1 del R.D. 12.12.1926, n. 2062, e punito dall'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008. Trattasi di delitto formale, per la consumazione del quale non si richiede che si sia verificato l'evento preveduto dalla legge; non si esige, cioè, che il colpevole abbia conseguito l'intento di portare la strage, ma basta, perché il delitto sia consumato, che si sia compiuto un fatto diretto ed idoneo a cagionare l'evento. E nella specie non vi ha dubbio che una scarica di circa 40 colpi di fucile, diretti contro una colonna di 100 individui, sia idonea a portare una vera strage. Il reato quindi è perfetto, e di tale reato devono essere ritenuti colpevoli gli attuali imputati, poiché tutti e cinque vi hanno concorso ciascuno nel modo avanti specificato.

La legge sulla difesa dello Stato all'art. 6 cpv. non fa distinzione fra complici e correi, ma ritiene ugualmente responsabili tutti coloro che in qualsiasi modo siano concorsi a commettere un delitto previsto dalla legge medesima. E perciò non è il caso di fermarsi ad esaminare se nella esecuzione delle due aggressioni gli imputati abbiano preso parte tutti contemporaneamente e materialmente, quando si consideri che le due aggressioni sono il risultato di un unico concerto al quale hanno partecipato volontariamente e coscientemente tutti e cinque gli imputati.

Quanto al fatto della detenzione di armi da guerra e munizioni attribuito agli imputati Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi si osserva che la prova è data dalle loro stesse dichiarazioni. E poiché il fatto riveste i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 27

della legge di P.S. 6.II.1926, n. 1848, anche di questo reato devono essere ritenuti colpevoli gli imputati suddetti.

Il delitto del 24.3.1929 è uno dei tanti atti terroristici che da tempo in qua si ripetono nelle province di Trieste, di Gorizia e di Pola ad opera di emissari di associazioni segrete irredentiste di oltre confine, le quali non tralasciano occasione per commettere fatti che incutono il terrore fra le popolazioni delle province annesse, allo scopo di spargere il discredito e la sfiducia contro il Governo italiano facendo credere che tutto ciò è la conseguenza del malcontento che regna fra gli allogeni e che il Governo Nazionale è incapace a tutelare i diritti dei suoi cittadini.

Ladavaz Dussan ebbe a dire a Vivoda Daniele, subito dopo il fatto, che egli ed i suoi compagni appartengono all' « Orjuna » e che anche altra volta egli e Gortan Vladimiro si erano appostati per attentare alla vita di due funzionari italiani mandati dal Governo in quella regione. E soggiunse che essi sono comunisti e che il comunismo non muore.

Gortan Vladimiro, arrestato sul treno il 28 marzo, dopo il fatto, mentre stava per rifugiarsi in Jugoslavia, fu trovato in possesso di documenti che dimostrano la sua qualità di emissario delle Associazioni terroristiche irredentiste di oltre confine. La credenziale trovatagli indosso firmata dal Capo della Polizia del confine jugoslavo attesta ufficialmente che il Signor Gortan Vladimiro, di nazionalità jugoslava, è politicamente molto bene conosciuto. Il pennacchiotto di piume bianche rinvenutogli in tasca è il distintivo dell'associazione jugoslava Sokol che ha scopi ultrairredentisti e svolge la sua attività ai danni dell'Italia.

Non vi è quindi dubbio che gli imputati nel preparare ed eseguire la brigantesca aggressione contro gli elettori di Villa Treviso e di Villa Padova agirono secondo le direttive e gli scopi delle Associazioni terroristiche irredentiste di oltre confine. Tutto ciò conferma ancora una volta che il delitto fu commesso per attentare alla sicurezza dello Stato, e deve pertanto essere punito con tutta la severità che richiedono il grave danno arrecato dal luttuoso fatto e l'interesse nazionale, affinché la pena sia monito a tutti che lo Stato si difende e sa difendere i suoi sudditi.

La responsabilità maggiore del delitto del 24 marzo è dell'imputato Gortan Vladimiro, l'emissario delle Associazioni terroristiche di oltre confine; l'organizzatore ed il capobanda della brigantesca impresa; colui che diede le istruzioni e fornì le armi e le munizioni delle quali da tempo andava in cerca; l'individuo il più indiziato fin dal primo momento dalla voce pubblica per i suoi sentimenti ostili all'Italia e per il suo carattere violento, a tal punto che una volta per 10 lire minacciò di morte il proprio padre. A lui deve quindi essere inflitta senza attenuanti di sorta la pena che è stabilita dall'art. 2 della legge 25.II.1926, n. 2008, e cioè la pena di morte, che a senso dell'art. 4 del R.D. 12.II.1926, n. 2062, deve essere eseguita me-

diante fucilazione nella schiena, come ai traditori della Patria, perché i delitti contro la sicurezza dello Stato sono per se stessi infamanti. E dovendosi addivenire anche alla determinazione della pena per il reato di illecita detenzione di armi da guerra si stabilisce a senso dell'art. 27 legge di P.S. 6.II.1926, n. 1848, la pena di 3 anni di arresto e di lire 3.000 di ammenda, la quale però rimane assorbita dalla pena capitale.

Nei riguardi degli altri quattro imputati del reato di strage il Tribunale si vale della facoltà discrezionale concessa dall'art. 6 della legge 25.II.1926, n. 2008, e sostituisce alla pena di morte la reclusione, fissandola per ciascuno nella durata di 30 anni.

E poiché gli imputati Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi sono anche colpevoli di illecita detenzione di armi da guerra, condanna altresì ciascuno di essi a 3 anni di arresto ed a lire 3.000 di ammenda a senso dell'art. 27 della citata legge di P.S., pena che rimane assorbita da quella inflitta per il reato di strage.

Ritenuto che la condanna a 30 anni di reclusione importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 31 C.P. e la sottoposizione alla vigilanza speciale della P.S. per la durata di 10 anni a senso dell'art. 32 stesso codice.

Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni a senso dell'art. 39 codice suddetto.

Ritenuto altresì che le armi, il danaro e gli altri oggetti sequestrati devono essere confiscati a senso dell'art. 36 codice medesimo.

Ritenuto infine che un estratto della presente sentenza di morte, con la menzione dell'avvenuta esecuzione, deve essere affisso in tutti i Comuni del Regno per disposizione dell'art. 4, 3° cpv., del R.D. 12.II.1926, n. 2062.

P. Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 1-4-8 R.D. 12.II.1926, n. 2062; 2-6 legge 25.II.1926, n. 2008; 27 T.U. della legge di P.S. 6.II.1926, n. 1848; nonché gli art. 13-20-21-24-28-29-31-32-33-36-39-55-56-59 C.P., dichiara gli imputati Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan, Ladavaz Luigi e Gortan Vitale colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, e condanna:

Gortan Vladimiro, quale capobanda terrorista, alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

Bacchiaz Vittorio, Gortan Vitale, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi, in applicazione dell'art. 6 della legge 25.II.1926, n. 2008, ciascuno a 30 anni di reclusione ed a tutte le conseguenze di legge, con la confisca delle armi e degli altri oggetti sequestrati, con le spese e la responsabilità civile in solido.

Ordina che un estratto della presente sentenza con la menzione della esecuzione sia affisso in tutti i Comuni del Regno.

Pola, 16.10.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA CAPITALE

L'anno millenovecentoventinove anno VII il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 5,30 in Pola ed in località a sud - ovest del Poligono della R. Marina, località espressamente designata dall'Autorità Militare, a seguito dell'ordine rilasciato dal Comandante del Corpo di Armata Territoriale di Trieste - per delega di quello di Roma - in data 16.10. 1929 VII - n. 41 R.P., di dare esecuzione alla sentenza 16 ottobre del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato che condanna Gortan Vladimiro di Francesco e di Milohanic Caterina, nato nel comune di Pisino (Istria) frazione di Vermo il 7.6.1904, celibe, domiciliato in Vermo 33, alla pena di morte mediante fucilazione siccome ritenuto colpevole del reato previsto dagli art. 1 del R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2-6 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008.

Presenti: sotto le armi, disposta in quadrato, la 60^a Legione della M.V.S.N. designata alla esecuzione; il Rev.mo Don Grosso Bartolomeo, domiciliato a Capodistria, Cappellano nella M.V.S.N.; il Dott. Mandruzato Omero, domiciliato in Pola, medico - chirurgo, Centurione medico della 60^a Legione M.V.S.N.; il Maggiore dei CC.RR. Cav. Uff. Marino Roberto, Capo dell'Ufficio di Polizia giudiziaria presso il Tribunale Speciale, è stato tradotto dalla forza pubblica il condannato Gortan Vladimiro dianzi generalizzato.

Il condannato, che in precedenza e nel carcere giudiziario, aveva ricevuto i Sacramenti, ha accettato l'assistenza religiosa che il Rev.mo Don Grosso gli ha apprestata sino al momento della esecuzione.

Collocato il Gortan di fronte al quadrato della Legione della Milizia mobilitata, l'Ufficiale più elevato in grado, Console Comandante la 60^a Legione M.V.S.N. Cav. De Turris Giuseppe ha letto ad alta voce la sentenza di condanna.

Collocato poi il condannato a sedere di fronte al quadrato con le spalle rivolte alla truppa, e con le modalità richieste dal regolamento sul servizio territoriale, il drappello di 12 uomini comandato per l'esecuzione si è avvicinato in silenzio su due righe, arrestandosi a sei passi dal condannato; l'Ufficiale ha ordinato il fuoco abbassando il braccio destro ed il condannato si è abbattuto alle ore 5,40.

La morte immediata è stata accertata dall'Ufficiale medico, dopo di che si è ordinato il seppellimento del cadavere.

Alla esecuzione, che non è stata pubblica, giusta quanto prescrive l'art. 4 del R.D. 12.12.1926, n. 2062, non ha assistito persona estranea.

Perché consti si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

All'originale seguono le firme.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, 25.9.1934, n. 1511, e 15.2.1937, n. 77, la pena da espiare, per Gortan Vitale, Ladavaz Dussan, Ladavaz Luigi e Bacchiaz Vittorio, viene determinata in 19 anni di reclusione.

Tutti si associano a istanze di grazia inoltrate dai propri familiari il 22.4.1938.

Con decreto di grazia del 6.7.1938 per Bacchiaz e del 2.8.1938 per Gortan Vitale, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare.

Gortan Vitale: detenuto dal 25.5.1929 viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 9.8.1938.

Pena espiata: 9 anni, 2 mesi e 14 giorni.

Ladavaz Dussan: detenuto dal 25.5.1929 viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 9.8.1938.

Pena espiata: 9 anni, 2 mesi e 14 giorni.

Ladavaz Luigi: detenuto dal 25.5.1929 viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 9.8.1938.

Pena espiata: 9 anni, 2 mesi e 14 giorni.

Bacchiaz Vittorio: detenuto dal 25.5.1929 viene scarcerato dalla casa penale di Santo Stefano (Napoli) il 16.7.1938.

Pena espiata: 9 anni, 1 mese e 21 giorni.

Il Tribunale Militare di Roma, con ordinanza emessa il 3.10.1960, concede a Gortan Vitale, Ladavaz Dussan, Ladavaz Luigi e Bacchiaz Vittorio il beneficio dell'amnistia di cui all'art. 1 del D.Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).

Del dispositivo della sentenza del T.S.D.S. ne venne data diffusione in tutti i Comuni del territorio nazionale; si riproduce, nella pagina seguente, il testo fotografico del manifesto.



IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

IL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 25 Novembre 1926 N. 2008 composto dagli Ill.mi Sigg.

S. E. CRISTINI On. Avv. Guido - Luogotenente Generale della M. V. S. N. - PRESIDENTE

BUCCAFURRI Avv. Cav. Giacomo - GIUDICE RELATORE

MUCCI Comm. Avv. Giulio - Console M. V. S. N. - GIUDICE

CAU Comm. Lussorio - id. id. - id.

RAMBALDI Comm. Giuseppe - id. id. - id.

PIROLI Cav. Alberto - id. id. - id.

PASQUALUCCI Comm. Renato - id. id. - id.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

- 1.) **GORTAN Vladimiro** di Francesco e di Milohanic Caterina, nato nel comune di Pisino (Istria) fraz. di Vermo, il 7 giugno 1904, celibe, agricoltore, domiciliato in Vermo N. 33 - detenuto dal 28 marzo 1929-VII;
- 2.) **BACCHIAZ Vittorio** di Giuseppe e di Monas Caterina, nato nel comune di Pisino (Istria) fraz. di Vermo il 30 settembre 1907, coniugato, agricoltore, domiciliato a Vermo al N. 17 - detenuto dal 25 maggio 1929-VII
- 3.) **LADAVAZ Dussan** fu Matteo e di Siproca Antonia, nato nel comune di Pisino (Istria) fraz. di Vermo il 10 maggio 1910, celibe, agricoltore, domiciliato a Vermo al N. 40 - detenuto dal 25 maggio 1929-VII;
- 4.) **LADAVAZ Luigi** fu Giuseppe e di Gortan Caterina, nato nel comune di Pisino (Istria) frazione di Vermo, il 24 aprile 1912, celibe, agricoltore, domiciliato a Vermo frazione grande al N. 79 - detenuto dal 25 maggio 1929-VII;
- 5.) **GORTAN Vitale** di Simone e di Dobrilla Barbara, nato nel comune di Pisino (Istria) frazione di Vermo il 4 luglio 1904, coniugato, agricoltore, domiciliato a Vermo N. 29 - detenuto dal 25 maggio 1929-VII.

IMPUTATI TUTTI

- a) del reato previsto e punito dagli articoli 1 del R. D. 12 - 12 - 1926 N. 2062; 2 e 6 capov. della Legge 25 - 11 - 1926 N. 2008 - per avere, a fine di attentare alla sicurezza dello Stato, concorso alla perpetrazione di fatti diretti a portare la strage nel territorio di Pisino, concertando e stabilendo, in varie riunioni tenute a Vermo dal 17 al 23 marzo 1929-VII, di sparare contro gli elettori di Villa Treviso e Villa Padova che il 24 marzo si sarebbero recati a Pisino per votare a favore del Governo Nazionale, e mettendo in esecuzione tale criminoso concerto la mattina del 24 marzo in cui; alle ore 8,45 i nominati BACCHIAZ Vittorio, LADAVAZ Dussan e LADAVAZ Luigi, hanno esploso contro una colonna di oltre 100 elettori di Villa Treviso in località Monte Camus circa trenta colpi di arma da fuoco, cagionando la morte a TUCTAN Giovanni e lesioni a BRAICOVICH Matteo guarite in trenta giorni; alle ore 9,15 il nominato GORTAN Vladimiro ha esploso contro una colonna di trenta elettori di Villa Padova in località Stanzio Runco vari colpi di arma da fuoco che fortunatamente non raggiunsero il bersaglio;
- b) il GORTAN Vladimiro - BACCHIAZ Vittorio - LADAVAZ Dussan e LADAVAZ Luigi anche del reato previsto e punito dall'art. 27 del R. D. 6 - 11 - 1926 N. 1848 per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, detenuto armi da guerra e munizioni senza licenza dell'autorità competente.

O M I S S I S

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale letti ed applicati gli articoli 1 - 4 - 8 R. D. 12 Dicembre 1926 N. 2062; 2 - 6 - Legge 25 Novembre 1926 N. 2008; 27 R. D. 6 Novembre 1926 N. 1848; nonché gli art. 13 - 20 - 21 - 24 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 36 - 39 - 55 - 56 - 59 - Cod. Pen. dichiara gli imputati GORTAN Vladimiro, BACCHIAZ Vittorio, LADAVAZ Dussan, LADAVAZ Luigi, e GORTAN Vitale colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condanna:

GORTAN Vladimiro, quale capobanda terrorista alla PENA DI MORTE mediante fucilazione alla schiena;

BACCHIAZ Vittorio, GORTAN Vitale, LADAVAZ Dussan e LADAVAZ Luigi in applicazione dell'art. 6 della legge 25 Novembre 1926 N. 2008, ciascuno a TRENT'ANNI di reclusione ed a tutte le conseguenze di legge, con la confisca delle armi e degli altri oggetti sequestrati, con le spese e la responsabilità civile in solido.

Ordina che un estratto della presente sentenza con la menzione della esecuzione, sia affisso in tutti i comuni del Regno.

POLA, 16 Ottobre 1929 - Anno VII.

IL PRESIDENTE

F.to GUIDO CRISTINI

I GIUDICI

F.to GIULIO MUCCI

» LUSSORIO CAU

» GIUSEPPE RAMBALDI

» ALBERTO PIROLI

» RENATO PASQUALUCCI

IL GIUDICE RELATORE
F.to BUCCAFURRI GIACOMO

IL CANCELLIERE CAPO

F.to A. FERRAZZOLI

S. E. il Comandante del Corpo di Armata di Trieste con ordinanza del 16 ottobre 1929-VII ha disposto l'esecuzione della presente sentenza.

La fucilazione di VLADIMIRO GORTAN è avvenuta a norma di legge alle ore 6 del 17 ottobre 1929-VII nelle prossimità di Pola.